

Prot 383906 / RU

Roma, 14 ottobre 2021

Comunicazione ai Dipendenti (CaD. DPers)
**“Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche
amministrazioni / green pass”**

L'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 ha stabilito che *“A decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella svolta in presenza”*.

Il successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 ha disposto che *“In attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente. Per rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio.”*.

In linea con quanto statuito dal citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, i dirigenti organizzano le attività degli uffici prevedendo il rientro in presenza di tutto il personale nei quindici giorni successivi al 15 ottobre 2021 e adottano le relative misure organizzative assicurando, comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione dei servizi all'utenza (back office) anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell'utenza e mediante l'ausilio delle piattaforme digitali in uso.

I lavoratori fragili di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020⁽¹⁾, continueranno a svolgere, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto poi indicato dal vigente comma 481 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178⁽²⁾.

Allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, sono confermate le fasce orarie di flessibilità già adottate nella fase emergenziale a

⁽¹⁾ “Lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

⁽²⁾ “Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.

DIREZIONE PERSONALE

seguito di intesa con le OO.SS. e ribadite con le intese successivamente definite a livello decentrato in relazione alle situazioni dei diversi ambiti territoriali e tenuto conto del trasporto pubblico locale, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi.

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l'accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa potrà essere autorizzato dai dirigenti degli Uffici alle condizionalità previste dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021 e mediante apposito accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche tenuto conto delle linee guida in materia, adottate dal Ministro della pubblica amministrazione all'esito del confronto con le organizzazioni sindacali previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8 ottobre 2021.

Come noto, per le pubbliche amministrazioni, l'art. 9-*quinquies* del D.L. n. 52/2021, introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, prevede, ai commi 1 e 2, che l'accesso nei luoghi di lavoro sia consentito a condizione che i dipendenti pubblici ed i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso una pubblica amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, possiedano ed esibiscano, su richiesta, la certificazione verde (*green pass*) COVID-19 in corso di validità.

Le predette disposizioni rimarranno in vigore dal 15 ottobre 2021 fino a tutto il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Sono esentati dall'obbligo i dipendenti in possesso di certificazione medica rispondente ai criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, idonea ad esentarli dalla campagna vaccinale⁽³⁾ che potranno accedere al luogo di lavoro inviando al medico competente copia del certificato di esenzione ed autorizzando il predetto medico a comunicare all'Amministrazione il diritto all'esenzione oppure esibendo copia del certificato di esenzione all'atto del controllo. In nessun caso l'Amministrazione potrà trattenere copia del certificato.

La verifica del possesso della certificazione verde (*green pass*) COVID-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dell'Agenzia sarà effettuata, laddove le situazioni logistiche lo consentono, nelle aree di accesso ai luoghi di lavoro, prima dei tornelli/rilevatori di presenza, dagli addetti alla vigilanza e dal personale dell'Agenzia incaricato di tale verifica. La verifica avverrà, senza alcuna memorizzazione dei dati, tramite l'utilizzo di dispositivi fissi o mobili (*tablet* e *smartphone*) che consentono la verifica del *green pass* attraverso l'app "Verifica C19". La verifica riguarderà, ove possibile, tutti i dipendenti dell'Agenzia.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DCG, il personale dell'Agenzia potrà accedere ai luoghi di lavoro mostrando i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi e dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del

⁽³⁾ Circolari del Ministero della Salute n. 35309 del 4.8.2021 e n. 43366 del 25.9.2021.

DIREZIONE PERSONALE

decreto legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Ai dipendenti che, non rientranti nel novero delle persone esentate dalla campagna vaccinale, risulteranno privi di certificato verde COVID-19 (*green pass*) in corso di validità o si rifiuteranno di esibire il predetto certificato, verrà impedito l'accesso al luogo di lavoro e gli stessi saranno considerati assenti ingiustificati, con sospensione della retribuzione a far data dal giorno della verifica e fino a quando non avranno fornito tale certificazione, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Per le sedi in cui esigenze organizzative non consentono di verificare all'accesso il possesso della certificazione verde Covid-19, la verifica verrà effettuata dal dirigente responsabile o da suoi delegati, a campione, con cadenza giornaliera, con un criterio di rotazione su tutto il personale dipendente e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. In tali casi la percentuale minima di dipendenti verificata giornalmente sarà pari al 20% del personale.

I dipendenti che, in occasione della verifica di cui al precedente paragrafo risulteranno privi di *green pass* in corso di validità o si rifiuteranno di esibire il *green pass* e che non rientreranno nel novero dei soggetti esentati dalla campagna vaccinale andranno immediatamente allontanati dal luogo di lavoro. Il dipendente sarà considerato assente ingiustificato, con sospensione della retribuzione a far data dal giorno della verifica e fino a quando non avrà fornito tale certificazione, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. Non sarà consentita, in alcun modo, la permanenza nella struttura, anche a fini diversi, o l'adibizione a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Resta fermo l'obbligo, per tutto il personale, di rigoroso rispetto delle istruzioni già fornite per la prevenzione del contagio che prevedono, in particolare, di indossare la mascherina ed assicurare il distanziamento interpersonale all'interno del luogo di lavoro.

Le predette modalità di verifica potranno essere adeguate nel momento in cui saranno disponibili i controlli automatizzati sulla verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 indicati nelle linee guida di cui al DPCM del 12 ottobre 2021.

Si fa rinvio, per ogni ulteriore approfondimento, alle linee guida e alle FAQ disponibili sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE CENTRALE
ROCCO FLORE



Firmato digitalmente da:FLORE ROCCO
Organizzazione:AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Data:14/10/2021 15:24:07